SENTENZA DELLA CORTE
3 dicembre 1987 *

Nella causa 194/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. David R. Gilmour e Dimitrios Gulussis, nonché dal sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso quest'ultimo, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. L. Stefanu, consigliere speciale del Ministero degli affari esteri e dal sig. Giannos Cranidiotis, segretario speciale di detto ministero, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata ellenica, 117, Val-Sainte-Croix,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione che la Repubblica ellenica, omettendo di liberalizzare gradualmente i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti degli Stati membri, secondo le scadenze stabilite dall'art. 52 dell'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi impostile da detto articolo,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: B. Pastor, amministratore

* Lingua processuale: il greco.

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 16 giugno 1987, durante la quale la Commissione delle Comunità europee è stata rappresentata dal sig. D. Gouloussis, e la Repubblica ellenica è stata rappresentata dai sigg. F. Spathopoulos e S. Kalamitsis,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza il 29 settembre 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di liberalizzare gradualmente i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri, secondo le scadenze stabilite dall'art. 52 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (in prosieguo: « atto di adesione »), è venuta meno agli obblighi impostile da detto articolo.

2 A norma dell'art. 52 dell'atto di adesione, « i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti degli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entità, dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1° gennaio 1981 (...) Al 1° gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti degli Stati membri attuali ».

3 Nel ricorso la Commissione fa in sostanza carico alla Repubblica ellenica di non essersi conformata alla disposizione summenzionata conservando in vigore, oltre il 1° gennaio 1981, data della sua adesione alle Comunità europee, l'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704 del 1939, che modifica e completa la legge d'urgenza n. 33 del 1936 e le altre leggi relative alla tutela della moneta nazionale (GU ellenica, fascicolo I, pag. 149). La criticata disposizione nazionale stabilisce, in sostanza, che tutti i crediti di persone residenti in modo permanente all'estero, che devono

essere pagati in Grecia e che non provengono da un cambio libero, sono considerati bloccati e che il pagamento, da parte del debitore, del debito corrispondente a detto credito può effettuarsi solo mediante deposito dell'importo del credito su un conto bloccato. La liberalizzazione e l'uso dei crediti bloccati sono subordinati all'autorizzazione della Banca di Grecia.

4 Per una più ampia esposizione delle norme di diritto comunitario afferenti, della normativa ellenica in questione nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.

5 La Commissione basa il ricorso sulla tesi che l'art. 52 dell'atto di adesione pone l'obbligo di liberalizzare, entro i termini ivi contemplati, tutti i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti di altri Stati membri, di guisa che le somme siano rese convertibili e possano essere liberamente rimpatriate. Questa interpretazione si desumerebbe dalla stessa nozione di « fondi bloccati » la cui portata, per natura comunitaria, dovrebbe determinarsi conformemente alle caratteristiche essenziali di detti fondi nel campo monetario internazionale e, più particolarmente, in quello del controllo dei cambi. La definizione generalmente ammessa sarebbe che i fondi bloccati consistono in depositi di denaro che appartengono a non residenti e che in particolare non possono essere trasferiti liberamente fuori dal paese.

6 Il governo ellenico ribatte che l'art. 52 dell'atto di adesione impone la liberalizzazione dei fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti di altri Stati membri, solo per quel che riguarda l'uso in Grecia di queste somme, non già ai fini del loro trasferimento fuori dal paese. L'unico scopo di questa disposizione sarebbe infatti la graduale soppressione dei fondi bloccati in forza della legge d'urgenza n. 1704 del 1939. Orbene, questa legge sarebbe già applicata in modo che, conformemente alle scadenze stabilite dall'art. 52 già ricordato, le somme in questione, espresse in dracme ed appartenenti a residenti di altri Stati membri, possano essere liberamente usate in Grecia. L'ordinamento giuridico ellenico sarebbe quindi conforme alle esigenze del diritto comunitario.

7 Questo assunto del governo ellenico non può essere accolto. L'art. 52 rientra infatti nella sezione dell'atto di adesione intitolata « Movimenti di capitali ». Questo articolo va quindi pertanto inteso nel senso che riguarda la liberalizzazione dei fondi in questione ai fini, non solo dell'uso in Grecia, ma anche del trasferimento

fuori dal paese, giacché la semplice facoltà di disporne liberamente all'interno del paese non implica alcun movimento di capitali tra Stati membri.

8 Questa interpretazione è confermata dall'esame dello scopo perseguito dall'art. 52 dell'atto di adesione. Come è precisato nell'art. 49, n. 1, dello stesso atto, gli artt. da 50 a 53 mirano a consentire alla Repubblica ellenica di differire, nelle ipotesi e nei termini ivi indicati, la liberalizzazione dei movimenti di capitali contemplata dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato (GU 1960, pag. 921), nella versione della seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1962, 63/21, che completa e modifica la prima direttiva per l'attuazione in atto dell'art. 67 del trattato (GU 1962, pag. 63; in prosieguo: la « direttiva »). Visto in questo contesto, l'art. 52 ha lo scopo di stabilire, circa i fondi bloccati, le modalità dell'allineamento graduale dell'ordinamento giuridico ellenico al regime della direttiva.

9 Orbene, a norma dell'art. 1, n. 1, della direttiva, gli Stati membri concedono le autorizzazioni di cambio occorrenti per la stipulazione o per l'adempimento dei negozi e per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri, relativi ai movimenti di capitali indicati nell'elenco A dell'allegato I di detta direttiva. Detto elenco indica tra i movimenti di capitali che fruiscono di siffatta liberazione incondizionata i « trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare del conto » (voce della nomenclatura XL).

10 In questo contesto il governo ellenico attira l'attenzione sul fatto che detti trasferimenti annuali di fondi bloccati, che gli Stati membri devono autorizzare in forza delle direttive summenzionate, sono espressamente limitati ad un importo o ad una percentuale del totale delle somme che lo Stato membro interessato sarebbe libero di fissare unilateralmente. In compenso, l'art. 52 dell'atto di adesione prescriverebbe alla Repubblica ellenica la liberalizzazione scaglionata su cinque anni, mentre le quote annue sarebbero fissate tassativamente da questa stessa disposizione. Ne conseguirebbe una discriminazione della convenuta rispetto agli Stati membri della vecchia Comunità dei nove, in quanto la Repubblica ellenica dovrebbe sopprimere i fondi bloccati entro il 1° gennaio 1986, mentre gli Stati membri della vecchia Comunità dei nove potrebbero conservarli, anche oltre questa data, entro i limiti dell'importo o della percentuale delle somme che non è stata ancora liberalizzata.

11 A questo proposito è sufficiente rilevare che la convenuta non può trarre argomento dalla differenza delle modalità di liberalizzazione contemplate dall'art. 52 dell'atto di adesione e dalla direttiva per l'attuazione dell'art. 67 del trattato. Come la Commissione ha sottolineato all'udienza, senza essere contraddetta su questo punto dal governo ellenico, nessuno degli Stati membri della vecchia Comunità dei Nove aveva infatti ancora, al momento dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, fondi bloccati. Dato che nemmeno questi Stati membri hanno più il potere di creare nuovi fondi bloccati, tenuto conto dello scopo e della natura della direttiva in questione, che mira a sopprimere gradualmente i fondi bloccati, l'art. 52 dell'atto di adesione ha per l'appunto lo scopo di sottoporre la Repubblica ellenica gradualmente al regime generale della direttiva e non la colloca quindi in una situazione meno favorevole rispetto agli altri Stati membri.

12 Il governo ellenico deduce ancora che l'art. 52 dell'atto di adesione verte soltanto sui capitali di natura personale, vale a dire provenienti da operazioni come le donazioni, le dotazioni, le doti e le successioni. Ciò si desumerebbe dal fatto che i fondi bloccati, per i quali l'art. 52 disciplina il regime transitorio, sono classificati nell'allegato della direttiva sotto la rubrica « Movimenti di capitali a carattere personale ».

13 Benché emerga effettivamente da questa direttiva che i trasferimenti annuali di fondi bloccati in un altro Stato membro, da parte di un non residente titolare del conto, sono considerati ai fini della direttiva come movimenti di capitale di carattere personale, non ne consegue tuttavia che solo questi fondi relativi ad operazioni di carattere personale costituiscano oggetto della liberalizzazione di cui trattasi. Al contrario, la portata generale del termine « fondi bloccati » ai sensi tanto dell'art. 52 dell'atto di adesione, quanto della direttiva, induce ad escludere qualsiasi interpretazione restrittiva. D'altro canto bisogna rilevare in proposito che le donazioni e dotazioni, nonché le doti e le successioni, sono menzionate nella direttiva sotto voci di nomenclatura distinte da quella dedicata ai fondi bloccati.

14 Da quanto precede discende che la Repubblica ellenica era tenuta a liberalizzare, nei termini stabiliti dall'art. 52 dell'atto di adesione, tutti i fondi bloccati appartenenti a residenti di altri Stati membri, ivi compresi i fondi relativi ad operazioni non aventi carattere personale.

15 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di liberalizzare gradualmente i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti di altri Stati membri, secondo le scadenze stabilite dall'art. 52 dell'atto di adesione, è venuta meno agli obblighi impostile da detto articolo.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e quindi le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica ellenica, omettendo di liberalizzare gradualmente i fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti di altri Stati membri, secondo le scadenze stabilite dall'art. 52 dell'atto di adesione, è venuta meno agli obblighi impostile da detto articolo.**

2) **Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica.**

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans

Everling Kakouris Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart